



97 LUG 2017

CIRCOLARE 49/17

**OGGETTO**

Riforma del Fondo Centrale di garanzia per le PMI.

Pubblicazione Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 marzo 2017

Roma, li .....  
00153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036  
www.casartigiani.org

Associazioni confederate aderenti e collegate  
CASARTIGIANI  
**LORO SEDI**

Segnaliamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 7 luglio 2017 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 marzo 2017 contenente le nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale che approverà le nuove condizioni di ammissibilità. Tale decreto potrà essere emanato a decorrere dal 1° gennaio 2018, dopo la sperimentazione del nuovo modello di rating sulle richieste di garanzia relative ai finanziamenti della Nuova Sabatini

Il provvedimento stabilisce, l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria.

Il decreto, modifica ed integra altresì i criteri e le modalità di concessione della garanzia. Nello specifico, la garanzia è concessa, in favore dei soggetti beneficiari, con le seguenti modalità:

- garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori. Il decreto stabilisce che tale garanzia non è concessa su operazioni finanziarie già deliberate, alla data di presentazione della richiesta di garanzia, dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia del Fondo;
- controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria. Inoltre il decreto stabilisce che controgaranzia e riassicurazione, non sono concesse su operazioni finanziarie per le quali il soggetto garante abbia deliberato la propria garanzia in data antecedente di oltre due mesi alla data di presentazione della richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia.

Requisiti e condizioni per l'accesso alla garanzia.

La garanzia potrà essere concessa a condizione che i soggetti beneficiari:

- non rientrino nella definizione di impresa in difficoltà;
- non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come sofferenze;
- non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate;

- non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti.

La garanzia non è concessa in relazione a:

- operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario;
- finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione;
- operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita e certa.

La garanzia è concessa per un importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal soggetto beneficiario in relazione a eventuali operazioni finanziarie già ammesse alla garanzia del Fondo, non superiore a euro 2.500.000,00.

Applicazione del modello di valutazione

Il decreto prevede che l'applicazione del modello di valutazione ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari è estesa a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo, con alcune eccezioni relative alle operazioni finanziarie:

- riferite a nuove imprese costituite o attive da non oltre 3 anni dalla richiesta di garanzia del Fondo o non utilmente valutabili sulla base degli ultimi 2 bilanci/ dichiarazione dei redditi, e a start-up innovative e incubatori certificati;
- di microcredito;
- di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 35.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
- a rischio tripartito.

Il modello di valutazione è altresì applicato ai fini dell'accesso alle garanzie rilasciate dal Fondo su portafogli di finanziamenti e portafogli di mini bond.

Il decreto si occupa altresì:

- delle misure di copertura;
- delle operazioni finanziarie a rischio tripartito;
- delle operazioni finanziarie a fronte di investimenti;
- delle commissioni per la garanzia;
- dei controlli e delle revoche.

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle modificazioni e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, che potrà essere adottato, a partire dal 1° gennaio 2018, dopo una prima fase di sperimentazione nell'applicazione del modello di valutazione limitata alle operazioni Sabatini ter (avviata dal 14 giugno 2017) e a seguito della verifica della compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica.

Per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, le relative condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale potranno essere emanate anche antecedentemente alla predetta data.

Cordiali saluti

CASARTIGIANI